

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

SILVIO PADULA

XXXII edizione

Laurus Robuffo

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

SILVIO PADULA

XXXII edizione

Laurus

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Avvertenze.

1. La guida sotto l'influenza dell'alcool, se dall'accertamento risulti un valore superiore a 0,5 grammi per litro e fino a 0,8 g/l, costituisce illecito amministrativo. Se invece dall'accertamento risulti un valore superiore a 0,8 grammi per litro, costituisce reato, come pure il rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Per alcuni conducenti (conducenti professionali o minori di anni 21 o neopatentati) è vietata (art. 186-bis) anche la guida con tasso alcolemico superiore a 0.

La Corte cost. (ord 18 aprile 2012, n. 94) ha ritenuto che la guida in stato di ebbrezza è vietata anche *ai conducenti di veicoli non a motore (es. velocipedi)*, ai quali quindi sono applicabili le sanzioni previste.

La consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 19413) ritiene però inapplicabile in tali ipotesi la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta dal conducente di tali veicoli.

Per le ipotesi costituenti reato va effettuata, come per tutti i reati previsti dal codice della strada, comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Gli esempi di descrizione della violazione riportati nelle pagine seguenti alla colonna "violazioni" hanno dunque valore solo indicativo in quanto per i reati non va compilato un verbale di accertamento come previsto per gli illeciti amministrativi, bensì una "annotazione" per il proprio comando che farà parte della comunicazione di notizia di reato.

2. Per acquisire elementi allo scopo di motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti successivi, gli organi di polizia stradale (art. 12, c. 1 e 2) possono sottoporre i conducenti (nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica) ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (es.: prelievo di una goccia di sangue ovvero accertamento a mezzo analizzatore digitale portatile del respiro detto "alcol-blow").).

3. Quando gli accertamenti hanno dato esito positivo o in caso di incidente o in ogni caso di ragionevole sospetto, gli stessi organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare l'accertamento (anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando) con gli strumenti e procedure determinati dal regolamento (es.: mediante etilometro omologato). Il tasso alcolemico deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervallo di tempo di almeno 5 minuti. L'agente avrà cura di allegare gli scontrini con i risultati dello strumento al verbale o all'annotazione da inviare all'A.G.

Se i risultati delle misurazioni *non sono concordanti*, va considerato *rilevante quello col valore inferiore* (Cass. pen., 23 aprile 2013, n. 18375).

I *centesimi* di tasso alcolemico, non considerati dal legislatore, ma risultati dalla misurazione, secondo la prevalente giurisprudenza di merito non sono rilevanti, così che, ad esempio, una misurazione di 0,59 sarebbe da considerare come di 0,5 e pertanto non consentirebbe di applicare la sanzione di cui all'art. 186, c. 2, lett. a), che richiede un tasso superiore a 0,5 g/l. Secondo la giurisprudenza di legittimità invece (Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2010, n. 12904) il centesimo di grado alcolemico non può essere ritenuto "*tamquam non esset*" e quindi nell'esempio fatto la sanzione sarebbe applicabile.

4. La giurisprudenza più recente (v. Cass. pen., sez. IV, 10 settembre 2019 n. 38618) ritiene che costituisca onere dell'accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, il quale deve pertanto essere omologato e sottoposto a revisione periodica.

5. La giurisprudenza è oscillante circa la possibilità di procedere all'accertamento della violazione anche sulla base dei soli sintomi anche se questi siano evidenti e significativi. Tale tipo di accertamento è da limitare però a casi residuali (rifiuto dei controlli, indisponibilità dello strumento), in quanto, non consentendo la definizione del tasso alcolemico, la sanzione applicabile sarà normalmente solo quella di minore gravità, cioè quella amministrativa (Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 8805). Ciò salvi i casi in cui i sintomi evidenziano uno stato di ebbrezza particolarmente grave (1) (2).

6. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico può essere chiesto dagli organi di polizia stradale di cui sopra alle strutture sanitarie di base o accreditate o equiparate, che rilasciano la relativa certificazione.

Nelle violazioni che costituiscono reato, poiché si tratta di accertamenti urgenti sullo stato della persona (art. 354 c.p.p.) il conducente va informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 356 c.p.p.). Per eseguire gli accertamenti preliminari di cui al precedente punto 2 l'informativa non è necessaria. Essa è invece obbligatoria per l'uso di strumenti (es. etilometro) di cui al punto 3.

Nel caso di conducente ricoverato in strutture sanitarie, al fine dell'informativa sulla facoltà di farsi assistere, secondo Cass. pen., sez. IX, n. 51284/2017, bisogna distinguere:

- se l'esame del tasso alcolemico nel sangue è richiesto dalla p.g. alla struttura sanitaria, l'informativa va data;
- se invece l'esame è eseguito insieme ad altri esami per soccorrere il soggetto ferito, l'informativa non è necessaria.

Il mancato intervento del difensore in tempo ragionevole non impedisce di procedere all'accertamento.

Nel caso sia stato nominato difensore di fiducia gli atti (verbale delle operazioni di accertamento, verbale di dichiarazione o elezione di domicilio e nomina difensore, tagliandi dell'etilometro sottoscritti dall'agente e, se possibile, anche dal trasgressore) devono essere depositati in cancelleria entro il terzo giorno successivo all'accertamento (art. 366 c.p.p.).

Al trasgressore non va consegnato né notificato il verbale delle operazioni svolte né l'esito degli accertamenti. Ad esso, ove ricorra il caso, va consegnato il verbale di ritiro di patente o c.i.g. con l'indicazione dei punti da decurtare, il verbale di sequestro del veicolo, copia del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio.

7. Per la guida in stato di ebbrezza alcolica si applica anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente o del c.i.g. Con l'ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina anche la sottoposizione dell'interessato a visita medica ai sensi dell'art. 119, c. 4.

8. Ove dall'accertamento compiuto con gli strumenti previsti dal regolamento o presso le strutture sanitarie risulti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, il prefetto dispone in via cautelare la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

9. Per le ipotesi di reato la misura detentiva dell'arresto è sostituibile, su richiesta di parte, dall'affidamento in prova ai servizi sociali, salvo il caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale.

10. Se si riscontra un manifesto comportamento sconveniente in luogo pubblico dovuto a ubriachezza, con la violazione concorre quella dell'art. 688 c.p.

(1) Sono stati ritenuti sintomi di uno stato di ebbrezza particolarmente grave, tale da giustificare l'applicazione della sanzione penale:

– i seguenti sintomi concomitanti: procedere ad andatura irregolare non essendo in grado di impegnare l'intersezione stradale seguiti dal pronunciare frasi sconnesse e, sceso il conducente dal veicolo, dal non essere in grado di reggersi sulle gambe (Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2013, n. 23306). Nella fattispecie, in cui l'accertamento con etilometro era stato effettuato ma non era stato ritenuto valido in quanto non ripetuto una seconda volta, la S.C. ha applicato le sanzioni di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 186;

– l'incapacità di soffiare nell'etilometro (Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31286).

(2) Contrasta tale interpretazione Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36889, secondo cui, per rispettare il principio di legalità, è obbligatorio l'accertamento strumentale e non è ammesso solo quello sintomatico.

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
art. 186 comma 2 lett a) Guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro <i>(es.: alla guida del veicolo sopra indicato:</i> <i>• risultava positivo all'accertamento del tasso alcolemico effettuato con etilometro omologato tipo da cui è risultato un tasso di g/l nella prima prova effettuata alle ore e di g/l nella seconda effettuata alle ore;</i> <i>• manifestava i seguenti sintomi in modo evidente: equilibrio precario, alito vinoso, fonemi sconnessi, forte euforia;</i> <i>• è stato sottoposto a cure mediche presso la struttura sanitaria che, effettuato l'accertamento del tasso alcolemico su nostra richiesta, ha rilasciato la documentazione medica allegata, da cui è risultato un tasso alcolemico di g/l. La patente viene ritirata e sarà trasmessa alla prefettura di ...)</i>	da € 543,00 a € 2.170,00 p.m.r. € 543,00 (punti 10) <i>(e sospensione della patente)</i>	SANZIONE ACCESSORIA della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. L'agente provvede al ritiro della patente facendone menzione nel verbale, per la trasmissione al prefetto entro 5 giorni. 1. Se il conducente abbia provocato un incidente stradale la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è raddoppiata anche la durata della sospensione della patente o del c.i.g. Si applica inoltre l'ulteriore sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni secondo la procedura dell'art. 214. 2. Pur non essendo prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, lo stesso non può comunque essere condotto in stato di ebbrezza. Se perciò non sia disponibile altra persona in grado di condurlo, il veicolo può essere trasportato fino al luogo indicato dall'interezzato o alla più vicina autorimessa o deposito autorizzato, con spese a carico del trasgressore. 3. Vedi le Avvertenze all'inizio dell'articolo e le note 3, 4 e 5 all'ipotesi seguente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
art. 186 comma 2 lett. b) Guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. art. 186 comma 2 lett. c) Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. * Se il conducente ha provocato un incidente stradale si applica l'ipotesi che segue (comma 2-bis). (1) Ricorre la recidiva quando chi è stato condannato per un reato, con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro. E' dunque rilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al precedente reato e non la data di commissione dello stesso.	Sanzione penale. Informativa al P.M. (punti 10) <i>(sospensione della patente e, per la lettera c), confisca del veicolo)</i> *	SANZIONI ACCESSORIE A - della sospensione della patente: • lettera b): da sei mesi a 1 anno • lettera c): da 1 anno a 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata). Si applica, anziché la sospensione, la revoca della patente se: • il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli o complessi di veicoli di massa complessiva a p.c. superiore a 3,5 t. ovvero di autosnodati o autoarticolati (vedi art. 186-bis); • se il T.A. è superiore a 1,5 g/l, in caso di recidiva in un biennio. (1) L'agente provvede al ritiro della patente facendone menzione nel verbale, per la trasmissione al Prefetto entro 10 giorni. B - Nell'ipotesi della lett. c) (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) il giudice applica inoltre, con la sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta), la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'agente procede a sequestro amministrativo dello stesso ai sensi dell'art. 213, al fine della successiva confisca, redigendone verbale (art. 224-ter). Nell'ipotesi della lettera b), pur non essendo prevista la confisca del veicolo, lo stesso non può comunque essere condotto in stato di ebbrezza. Se perciò non sia disponibile altra persona in grado di (segue)

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
segue <i>art. 186 comma 2 lett. b) e c)</i>		condurlo, il veicolo può essere trasportato fino al luogo indicato dall'interessato o alla più vicina autorimessa o deposito autorizzato, con spese a carico del trasgressore. 1. Reato di competenza del Tribunale a composizione monocratica. Sanzioni: • per la lettera b): ammenda da € 800 a € 3.200 e arresto fino a 6 mesi; • per la lettera c): ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto da sei mesi a un anno. * Gli importi delle ammende suddette sono aumentati da un terzo alla metà quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2. Salvo il caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di durata corrispondente a quella della sanzione detentiva o della conversione della pena pecuniaria (250 € = un giorno di lavoro di pubblica utilità). 3. L'interessato è considerato in stato di ebbrezza se dagli accertamenti di cui sopra risulti un valore superiore a 0,5 grammi per litro. Il <i>reato</i> di cui alle presenti ipotesi <i>sussiste però solo se il tasso supera il valore di 0,8 g/l</i>. Se il tasso va da oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l, ricorrere l'illecito amministrativo di cui all'ipotesi precedente. Per la misurazione effettuata tramite etilometro tale concentrazione alcolemica deve risultare da almeno

(segue)

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
segue art. 186 comma 2 lett. b) e c)		due determinazioni concordanti effettuate ad intervallo di tempo di almeno 5 minuti (art. 379 reg.). Se i risultati non sono coincidenti, va considerato rilevante quello col valore inferiore (<i>Cass. pen.</i>, 23 aprile 2013, n. 18375). 4. È anche possibile effettuare l'accertamento sulla base dei soli sintomi (specie il caso in cui questi siano evidenti e contemporaneamente il conducente rifiuti di sottoporsi all'accertamento). Tuttavia tale modalità di accertamento, non consentendo la definizione del tasso alcolemico, determinerà l'applicazione della sanzione meno grave, cioè quella consistente in un illecito amministrativo. Contrasta tale interpretazione <i>Cass. pen.</i>, sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36889, secondo cui, per rispettare il principio di legalità, è obbligatorio l'accertamento strumentale e non è ammesso solo quello sintomatico. 5. I sintomi vanno indicati anche (es. alito vinoso, difficoltà di mantenersi in equilibrio, linguaggio sconnesso, forte euforia) per motivare la decisione di procedere all'accertamento strumentale con etilometro, salvo il caso di conducenti sottoposti a cure mediche perché coinvolti in incidenti stradali. Allo stesso fine può essere indicata (art. 379 reg., comma 3) la anomala condotta di guida (es. andatura a zig-zag, ingiustificati scarti laterali, imprudenze varie).

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
art. 186 comma 2-bis Guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) se il conducente ha provocato un incidente stradale. Nota: Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l in ipotesi il conducente abbia provocato un incidente stradale, vedi l'ipotesi di violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) e la relativa nota 1.	Sanzione penale. Informativa al P.M. (punti 10) <i>(sospensione o revoca della patente - Fermo o confisca del veicolo)</i>	SANZIONI ACCESSORIE: • sospensione - o revoca - della patente come all'ipotesi precedente; • fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. 1. Se il tasso alcolemico rilevato supera 0,8 ma non 1,5 g/l (art. 186, c. 2, lettera b), l'agente procede al fermo amministrativo del veicolo per 180 gg. ai sensi dell'art. 214, disponendo nell'immediatezza il fermo provvisorio per trenta giorni (art. 224-ter). Alla ricezione della copia autentica della sentenza o decreto irrevocabili di condanna, l'ufficio disporrà il fermo del veicolo per il periodo stabilito. Per l'esecuzione del fermo vedi AVVERTENZE PROCEDURALI all'inizio del prontuario (ricordando che, non possedendo l'interessato i necessari requisiti, il veicolo non potrà essergli affidato, ma va fatto convogliare in un deposito autorizzato, con facoltà per l'interessato di chiederne successivamente l'affidamento). 2. Se invece il tasso alcolemico rilevato supera i 1,5 g/L (art. 186, c. 2, lett. c) è prevista la confisca di ogni tipo di veicolo e pertanto l'agente procederà a sequestro amministrativo di esso ai sensi dell'art. 213 (art. 224-ter). In tale ipotesi si applica inoltre sempre la revoca della patente di guida. 3. Reato di competenza del tribunale a composizione monocratica. Le pene sono quelle di cui alla nota 1 dell'ipotesi precedente, raddoppiate. (segue)

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
segue <i>art. 186 comma 2-bis</i>		La pena detentiva e pecuniaria non può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità. 4. Se dall'incidente provocato siano derivati <i>danni a persone</i>, possono concorrere i reati di omicidio colposo (art. 589-bis c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590-bis c.p. se lesioni gravi o gravissime) - vedi AVVERTENZE PROCEDURALI. In tale ipotesi è consigliabile procedere sempre all'accertamento strumentale. 5. Vedi note 1, 3, 4, 5 dell'ipotesi precedente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
art. 186 comma 7 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. <i>(es.: alla guida del veicolo sopra indicato rifiutava di sottoporsi:</i> • <i>all'accertamento preliminare di cui al comma 3;</i> • <i>all'accertamento con etilometro sul posto (oppure con accompagnamento presso l'ufficio);</i> • <i>all'accertamento richiesto alla struttura sanitaria nonostante che:</i> • <i>fosse stato coinvolto in incidente stradale;</i> • <i>fosse da ritenere in stato di alterazione da alcol per i seguenti sintomi [v. nota 5 all'ipotesi di violazione del comma 2 - lett. b e c]</i> <i>La patente viene ritirata e sarà trasmessa alla prefettura di</i> <i>Il veicolo:</i> • <i>è sottoposto a sequestro ed affidato a ... che lo custodirà presso ...</i> • <i>non è sequestrato perché appartenente a persona estranea alla violazione e, in mancanza di persona idonea alla guida, viene trasportato fino a ...).</i>	Sanzione penale. Informativa al P.M. (punti 10) <i>(sospensione della patente e confisca del veicolo)</i> *	SANZIONI ACCESSORIE: – sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata). L'agente provvede al ritiro della patente, per la trasmissione al prefetto entro 10 giorni, facendone menzione nel verbale. In caso di recidiva in un biennio si applica la revoca della patente; – confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione, che viene disposta con la sentenza di condanna. L'agente provvede al sequestro amministrativo dello stesso ai sensi dell'art. 213, redigendone verbale (art. 224-ter). Quando il veicolo non si sequestra perché appartenente a persona estranea alla violazione e non può essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo eventualmente indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa, con spese a carico del trasgressore. 1. Reato di competenza del Tribunale a composizione monocratica. Ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto da tre mesi a 1 anno. Per i conducenti professionali o minori di anni 21 o neopatentati la pena è aumentata da un terzo alla metà (vedi art. 186-bis). (segue)

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE PROCEDURALI
segue art. 186 comma 7		* Gli importi delle ammende suddette sono aumentati da un terzo alla metà quando il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le sanzioni per l'ipotesi in esame coincidono con quelle previste per chi sia sorpreso alla guida con T.A. superiore a 1,5 g/l. Una differenza sanzionatoria sussiste però nell'ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente. In tal caso, mentre per il rifiuto è prevista la <i>sospensione</i> della patente, solo quando è accertato un T.A. superiore a 1,5 g/l è prevista la <i>revoca</i> della patente. 2. Il rifiuto può riguardare l'accertamento preliminare sul posto (art. 186 comma 3) o l'accertamento con etilometro ovvero l'accertamento richiesto alla struttura sanitaria ove il conducente, coinvolto in incidente stradale, sia sottoposto a cure mediche (art. 186 comma 5). In tale ultimo caso la relazione del sanitario va conservata agli atti. 3. L'ipotesi in esame sanziona solo il rifiuto di sottoporsi al test. Tuttavia, se i sintomi di ebbrezza alcolica sono evidenti si applica anche la sanzione per l'infrazione prevista dal comma 2 lettera a) (guida in stato di ebbrezza). 4. La sanzione in esame si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato. 5. Vedi nota 2. all'ipotesi di violazione del comma 2 lett. b e c.

€ 34,00

www.Laurus.tv

ISBN 978-88-8087-793-6



9 788880 877936

F6